



TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI

PRESIDENZA

DECRETO N. 128

del 5 settembre 2023

OGGETTO: Indisponibilità di strumenti di riproduzione e personale tecnico per la riproduzione audiovisiva ai sensi dell'art. 510, comma 2 bis del codice di procedura penale e dell'art. 473 bis.5 del codice di procedura civile.

Il Presidente del Tribunale f.f.,

- Premesso che l'art. 510, comma 2 c.p.p., come novellato dal d.lgs. nr. 149 del 2022 (cd. riforma Cartabia), stabilisce che, a decorrere dal 1° luglio 2023, l'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle parti private e delle persone indicate nell'art. 210 c.p.p., nonché gli atti di ricognizione e confronto siano documentati anche con mezzi di riproduzione audiovisiva, salvo l'indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico;
- Premesso altresì che l'art. 473 bis.5 c.p.c., anch'esso introdotto dalla riforma Cartabia, nel disciplinare le modalità di ascolto del minore, prevede che tale attività sia effettuata con registrazione audiovisiva e che, se per motivi tecnici non sia possibile procedere alla registrazione, il Giudice descriva dettagliatamente nel verbale il contegno del minore;
- Riscontrato che parte del materiale tecnico necessario per le riproduzioni televisive, da destinare al settore penale del Tribunale, è stato consegnato nei trascorsi mesi di giugno/luglio, mentre la fornitura richiesta per l'Ufficio del Giudice di pace (settore penale) e per il settore civile del Tribunale è tuttora inevasa;
- Considerato che, al riguardo, i responsabili delle cancellerie penali (dibattimentali e Gip/Gup), con nota del 23 agosto scorso, hanno rappresentato la mancanza di personale tecnico adeguatamente formato da destinare all'utilizzo delle riproduzioni televisive e, pertanto, di non poter assolvere alle attività previste dall'art. 510, comma 2 c.p.p.;
- Rilevato che tale criticità è stata segnalata al Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero

- della Giustizia che, con nota 28 luglio 2023, ha indetto per il 12 settembre p.v. una riunione con le organizzazioni sindacali per esaminare la problematica;
- Rilevato, peraltro, che nel settore penale non sarebbe comunque ipotizzabile l'utilizzazione di personale tecnico estraneo all'amministrazione, come prevede l'art. 139, comma 1 c.p.p., tenuto conto del numero di procedimenti penali che si celebrano quotidianamente in Tribunale tali da richiedere, oltre ad un costo elevato, l'impiego di altrettanti tecnici;
- Ritenuto pertanto che, in attesa della risoluzione di tali problematiche, dovranno continuare le attività di fonoregistrazione già in uso nelle aule penali del Tribunale;
- Sentiti i Presidenti della sezione penale e civile;

PRENDE ATTO e ATTESTA

che allo stato, per le superiori e distinte ragioni, non vi sono le condizioni per avviare, ai sensi degli articoli 510, comma 2 c.p.p. e 473 bis.5 c.p.c., le attività di videoregistrazione digitale sia nel settore penale, che in quello civile.

Dispone che i Giudici, nel corso delle attività processuali, dovranno dare atto nei verbali di udienza del presente decreto.

Si comunichi il presente decreto ai Presidenti di sezione (penale e civile), a tutti i giudici del Tribunale e dell'Ufficio del Giudice di pace di Velletri e Segni, ai Direttori amministrativi dott.ssa Pica (Tribunale) e dott.ssa Di Mauro (Giudice di pace di Velletri), ai Responsabili delle Cancellerie penali e civili (sezione famiglia e tutele) del Tribunale e degli Uffici del Giudice di pace, nonché al Procuratore della Repubblica in sede e al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Velletri.

Dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale web del Tribunale.

Il Presidente del Tribunale f.f.
Dott. Marcello Bustema

